



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 65

**OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE.**

L'anno *duemilaquattordici*, addì 29/09/2014 alle ore 19.00 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione *Ordinario* ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

	Presenti	
SIMONI Lucio	Presidente	SI
PATRIZIO Angelo	Sindaco	SI
MARCECA Baldassare	Consigliere_Ass	SI
MATTIOLI Carla	Consigliere_Ass	SI
TAVAN Enrico	Consigliere_Ass	SI
MORRA Rossella	Consigliere_Ass	SI
ARCHINA' Andrea	Consigliere_Ass	SI
CROSASSO Gianfranco	Consigliere	SI
REVIGLIO Arnaldo	Consigliere	SI
BUSSETTI Giulia	Consigliere	SI
PATRIZIO Rosa	Consigliere	SI
TABONE Renzo	Consigliere	SI
SADA Aristide	Consigliere	SI
SPANO' Antonio	Presidente	SI
ZURZOLO Bastiano	Consigliere	SI
BORELLO Cesare	Consigliere	SI
PICCIOTTO Mario	Consigliere	SI

Assume la presidenza il Presidente Sig. SIMONI Lucio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede di procedere alla votazione della proposta per appello nominale, tenuto conto che il punto è stato dibattuto e trattato, per unità di argomento, con il punto precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 67 del 22/09/2014 redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tasse e Tributi, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE.”

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 18/7/2014 con cui è stato differito al 30/09/2014 il termine di approvazione del bilancio 2014 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 02.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della seguente votazione:

Presenti e votanti:	n. 17
Voti Favorevoli	n. 12 (il Sindaco e i Consiglieri di maggioranza Simoni, Marceca, Mattioli, Tavan, Morra, Archinà, Crosasso, Reviglio, Bussetti, Patrizio, Tabone)
Voti Contrari	n. 5 (i Consiglieri Sada, Spanò, Zurzolo del gruppo consiliare “Grande Avigliana” e i Consiglieri Borello, Picciotto del gruppo consiliare “Insieme per Avigliana”)

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tasse e Tributi, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con 12 voti favorevoli e 5 contrari (i Consiglieri Sada, Spanò, Zurzolo del gruppo consiliare "Grande Avigliana" e i Consiglieri Borello, Picciotto del gruppo consiliare "Insieme per Avigliana") su 17 presenti e votanti palesemente espressi e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge ed il testo integrale degli interventi sarà allegato a verbale successivamente dopo regolare trascrizione dai files di registrazione.

~~~~~

/ep

## Area Economico Finanziaria

Al Consiglio Comunale  
proposta di deliberazione n. 67  
redatta dal Settore Tasse e Tributi

**OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).  
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE.**

Su richiesta dell'Assessore, Carla MATTIOLI,

Premesso che:

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, stabilisce che *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*
- in tal senso il successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*
- il Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014, stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;
- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASD), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
- in tal senso, la TARI continua a prevedere:
  - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
  - la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
  - b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
  - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  - e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:
- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
  - in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;
- una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, prevedendo altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente

ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

- l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

- l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- si ritiene pertanto necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2014 redatto dal Gestore del Servizio, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

- alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

- sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;

- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;

- con riferimento all'utenza domestica, è possibile prevedere che il numero di occupanti non venga considerato ai fini della determinazione della tariffa (mantenendo quindi una tariffa basata esclusivamente sui metri quadrati)

- è possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa;

- è possibile allo stesso modo creare una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delle attività produttive ed alle aree scoperte operative, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali superfici. La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali dell'attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività produttive;

- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di

determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

- già ai sensi dell'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

- peraltro l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. *taxe di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

- già per l'esercizio 2013 era stato verificato che le tariffe determinate con applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e delle disposizioni dettate dallo stesso decreto sarebbero risultate particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgerie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

- a fronte di tale verifica, con deliberazione consiliare n. 81 in data 25 novembre 2013 si era stabilito di esercitare la facoltà di cui al comma 4-quater dell'art.5 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013,

così mantenendo applicabile al 2013 la tassazione del servizio rifiuti sulla base delle norme previste dal Capo III del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507;

- anche per il 2014, per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, si ritiene quindi necessario intervenire, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014;
- sotto questo profilo si ritiene che la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la TARI giornaliera, l'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, prevede la possibilità di maggiorare sino al 100% la misura tariffaria determinata, in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno, per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;

DATO ATTO che, a fronte di tali disposizioni, per l'anno 2014, si ritiene opportuno approvare le tariffe secondo quanto previsto dal prospetto di cui al dispositivo della presente, specificando che le tariffe ivi indicate comportano un aumento del 20% rispetto a quelle approvate in relazione alla T.A.R.S.U. 2013, reso necessario dall'esigenza di compensare la mancata applicazione alla TARI dell'addizionale Ex ECA prevista ai fini T.A.R.S.U., pari al 10% della tassa dovuta, nonché all'esigenza di introdurre nel Piano Economico Finanziario del 2014 un apposito Fondo svalutazione crediti a copertura della mancata riscossione ordinaria della TARI, pari a circa il 10% del costo del servizio;

- per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall'art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre e quella della TASI al 16 ottobre ed al 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

- a tal fine, con deliberazione n. 44 in data 30 luglio 2014 il Consiglio Comunale ha stabilito di procedere alla riscossione, entro il 30 settembre 2014, di un primo acconto TARI quantificato in un importo pari al 40% della somma dovuta dai contribuenti a titolo di TARES/T.A.R.S.U. nell'anno 2013 rimandando all'avvenuta approvazione del bilancio e delle tariffe TARI, la definizione delle scadenze delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a congruaglio;

- si ritiene quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento TARI:

|          |            |                   |
|----------|------------|-------------------|
| T.A.R.I. | 1° Acconto | 30 settembre 2014 |
|          | 2° Acconto | 28 febbraio 2015  |
|          | Saldo      | 30 aprile 2015    |



VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con proprio precedente atto in data odierna;

Visto l' art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di stabilità 2014, e s.m.i.;

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

1. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2014 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario a fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da cui, per il servizio, risulta una spesa totale di euro 2.427.202,46;
2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

| <u>UTENZE DOMESTICHE</u>                                                                                                                                  |                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| (abitazioni private, sottotetti abitabili e simili, box auto, cantine, solai e locali pertinenziali e/o di utilizzo generale a servizio delle abitazioni) |                             |                                 |
| Quota fissa (€/mq/anno)                                                                                                                                   | Quota variabile (€/mq/anno) | TARIFFA APPLICABILE (€/mq/anno) |
| 0,74                                                                                                                                                      | 1,10                        | 1,84                            |

| <u>UTENZE NON DOMESTICHE</u>                                                                                |                         |                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Categorie di attività                                                                                       | Quota fissa (€/mq/anno) | Quota variabile (€/mq/anno) | TARIFFA APPLICABILE (€/mq/anno) |
| Biblioteche, scuole, asili nido, scuole private di istruzione primaria e secondaria                         | 0,26                    | 0,40                        | 0,66                            |
| Affittacamere, dormitori, bed & breakfast, locali assimilabili ad abitazioni tipo mense a servizio attività | 0,74                    | 1,10                        | 1,84                            |
| Ospedali, case di cura                                                                                      | 0,74                    | 1,10                        | 1,84                            |
| Musci, associazioni, luoghi di culto, circoli aziendali e ricreativi, impianti sportivi                     | 0,80                    | 1,20                        | 2,00                            |
| Cinematografi, teatri, sale spettacolo studi televisivi e radiofonici, campeggi                             | 0,80                    | 1,20                        | 2,00                            |
| Stabilimenti balneari e analoghi complessi attrezzati                                                       | 0,80                    | 1,20                        | 2,00                            |

|                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Studi medici e veterinari                                                                                                                                                                                            | 0,80 | 1,20 | 2,00 |
| Magazzini e depositi di stoccaggio delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali di beni durevoli                                                                              | 0,80 | 1,20 | 2,00 |
| Distributori carburanti e stazioni di servizio                                                                                                                                                                       | 1,05 | 1,58 | 2,63 |
| Magazzini e depositi di stoccaggio delle attività commerciali di beni deperibili                                                                                                                                     | 1,34 | 2,00 | 3,34 |
| Collegi, convitti, locali ufficio, spogliatoio e altri locali a servizio delle attività (escluse mense)                                                                                                              | 1,58 | 2,37 | 3,95 |
| Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                                                                                                                                       | 1,58 | 2,37 | 3,95 |
| Attività artigianali di produzione beni specifici                                                                                                                                                                    | 1,58 | 2,37 | 3,95 |
| Uffici, agenzie, studi professionali, commerciali, banche ed istituti di credito e assimilati, agenzie di assicurazione, uffici e pertinenze dello Stato, degli enti parastatali, delle aziende autonome dello Stato | 1,58 | 2,37 | 3,95 |
| Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                                                                                                                                                | 1,60 | 2,40 | 4,00 |
| Alberghi senza ristorante, pensionati privati, bar ubicati all'interno di edifici scolastici e/o strutture inerenti attività culturali, sociali, sportive ecc.                                                       | 1,60 | 2,40 | 4,00 |
| Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato                                                                                                                      | 1,82 | 2,73 | 4,55 |

|                                                                                          |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 1,84          | 2,76          | 4,60          |
| Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                                               | 1,84          | 2,76          | 4,60          |
| Esposizioni, autosaloni                                                                  | 1,84          | 2,76          | 4,60          |
| Ipermercati di generi misti non deperibili                                               | 1,84          | 2,76          | 4,60          |
| Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari             | 2,22          | 3,34          | 5,56          |
| Plurilicenze alimentari c/o miste                                                        | 2,22          | 3,34          | 5,56          |
| Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                                   | 2,22          | 3,34          | 5,56          |
| Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                                     | 2,46          | 3,70          | 6,16          |
| Attività industriali con capannoni di produzione                                         | 2,46          | 3,70          | 6,16          |
| Autorimesse                                                                              | 2,46          | 3,70          | 6,16          |
| Alberghi con ristorante                                                                  | 2,66          | 3,99          | 6,65          |
| Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, hamburgerie              | 2,66          | 3,99          | 6,65          |
| Bar, caffè, pasticceria                                                                  | 2,66          | 3,99          | 6,65          |
| Discoteche, night club                                                                   | 2,66          | 3,99          | 6,65          |
| Banchi di mercato beni durevoli                                                          | 0,05 (giorno) | 0,07 (giorno) | 0,12 (giorno) |
| Banchi di mercato genere alimentari                                                      | 0,06 (giorno) | 0,09 (giorno) | 0,15 (giorno) |

3. di stabilire che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 30% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

4. di dare atto che gli importi tariffari di cui al punto 2) e 3), devono intendersi al netto del tributo provinciale di cui al comma 666 dell'art. 1 della L. 147/2013;

5. di stabilire che la riscossione dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI è effettuata in n. 3 rate:

|          |            |                   |
|----------|------------|-------------------|
| T.A.R.I. | 1° Acconto | 30 settembre 2014 |
|          | 2° Acconto | 28 febbraio 2015  |
|          | Saldo      | 30 aprile 2015    |

6. di stabilire altresì che l'importo del tributo ancora dovuto, potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di febbraio 2015;
7. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
8. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
9. di dare atto che l'applicazione delle tariffe di cui al punto 2), consente il raggiungimento di una percentuale di copertura prevista nel 100% del costo di cui al punto 1);
10. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
11. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Avigliana, 22 settembre 2014

Il Direttore Area Economico Finanziaria

F.to (Vanna ROSSATO)



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2014 / 67**

Ufficio Proponente: **Tasse e Tributi**

Oggetto: **ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE.**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Tasse e Tributi)

Per la regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c.1, ed in ordine alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modif.to dall'art. 3, c. 1, lett. d) del D.L. 174/2012, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/09/2014**

Il Responsabile di Settore

Rag. Vanna ROSSATO

## Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/09/2014**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO









Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
F.to SIMONI Lucio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. SIGOT Livio

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Avigliana, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. SIGOT Livio

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☒ viene

pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.

ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

☐ viene

ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.

ai sensi dell'art. 83 - comma 3 dello Statuto Comunale.

☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.

Avigliana, li \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. SIGOT Livio

